



**AGENS**

*Agenzia confederale dei Trasporti e Servizi*

Roma, 2 aprile 2019  
Prot. n. 056/19/H.19.

Alle Aziende associate

L o r o   S e d i

**OGGETTO:** Legge n. 26 del 28 marzo 2019 di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 4/2019.

Facendo seguito alla nostra circolare n. 16 del 7 febbraio 2019, rendiamo noto che, in Gazzetta Ufficiale n. 75 del 29 marzo u.s., è stata pubblicata la legge in oggetto (vigente al 30 marzo u.s. – v. allegato) di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 4/2019.

Con riguardo agli aspetti già analizzati con la succitata circolare, evidenziamo le principali novità.

In tema di incentivi all'assunzione di soggetti percettori di Rdc (Art. 8, D.L. n. 4/2019) viene:

- precisato come il meccanismo incentivante operi anche in caso di assunzione con contratto di apprendistato;
- introdotto un tetto temporale all'operatività del regime sanzionatorio in caso di licenziamento del lavoratore. In particolare, l'obbligo di restituzione dell'incentivo "maggiorato" opererà solo nel caso in cui il provvedimento espulsivo venga comminato entro i 36 mesi dall'assunzione e sempre previo accertamento dell'illegittimità del provvedimento medesimo;
- estesa la possibilità di stipulare i c.d. Patti di formazione anche ai fondi paritetici interprofessionali per la formazione continua di cui all'art. 118 della legge n. 388/2000, disposto, quest'ultimo, che risulta conseguentemente modificato (v. art. 11-bis legge n. 26/2019);
- prevista l'esclusione dal beneficio per i datori di lavoro che non risultino in regola con gli obblighi di assunzione di cui all'art. 3 della legge n. 68/1999 e s.m.i..

Riguardo alla disciplina sul riscatto dei periodi non coperti da contribuzione e dei periodi di laurea (Art. 20, D.L. n. 4/2019) viene:

- elevato a 120 il numero massimo di tranches per effettuare il pagamento rateale dell'onere di riscatto, con la precisazione che, solo alla data del saldo, l'Inps

*Aderente alla*  
CONFINDUSTRIA

*Viale Pasteur, 10  
00144 Roma  
Tel. 06/5903974  
Telefax 06/5903825  
e-mail: [agens@agens.it](mailto:agens@agens.it)  
C.f. 04276771005*



provvederà all'accredito della contribuzione, riconoscendo i connessi effetti ai fini del trattamento pensionistico;

- cassato il limite anagrafico dei 45 anni previsto originariamente per il riscatto dei periodi corrispondenti alla durata dei corsi legali di studio universitario.

Infine, ad integrazione del D.L. n. 4/2019, la legge di conversione interviene anche sul disposto di cui all'art. 22-bis del D.Lgs. n. 148/2015, già oggetto di modifiche ad opera dell'art. 25, comma 1, del D.L. n. 119/2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 136/2018.

In particolare, da un lato, viene prevista un'ulteriore proroga per il 2020 del trattamento di Cigs (anche per causale "contratto di solidarietà") nei limiti di 50 milioni di euro, mentre, dall'altro, viene aumentata di 80 milioni la provvista per il 2019, inizialmente fisata in 100 milioni.

Con riserva di fornire ulteriori approfondimenti, porgiamo cordiali saluti.

IL RESPONSABILE  
AREA RELAZIONI INDUSTRIALI E  
NORMATIVA DEL LAVORO  
(Omero Marco Caparelli)

All.